

COMMISSIONE XIV  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

41.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACINTO URSO

INDICE

	PAG.	PAG.	
<p><b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):</p> <p>Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (<i>Approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera e modificato dalle Commissioni riunite IX e XII del Senato</i>) (959-B) . . . . .</p> <p>PRESIDENTE . . . . .</p> <p>CALONACI VASCO . . . . .</p> <p>MAGNANI NOYA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .</p> <p>PASTORE ALDO . . . . .</p> <p>SEPPIA MAURO, <i>Relatore</i> . . . . .</p> <p><b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):</p> <p>Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982,</p>	<p>PAG.</p> <p>498</p> <p>498, 499, 502, 503, 504</p> <p>501</p> <p>499, 501, 502, 503</p> <p>498, 501, 502, 504</p> <p>501, 502, 503</p>	<p>n. 15, non convertiti in legge, in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica (3148) . . . . .</p> <p>PRESIDENTE . . . . .</p> <p>LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .</p> <p>MAGNANI NOYA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .</p> <p>TESSARI GIANGIACOMO . . . . .</p> <p><b>Votazioni segrete:</b></p> <p>PRESIDENTE . . . . .</p>	<p>504</p> <p>504, 505, 506</p> <p>504, 505</p> <p>505</p> <p>505, 506</p> <p>504, 506</p>
<hr style="border: 1px solid black;"/> <p><b>La seduta comincia alle 10,20.</b></p> <p>MARIA TERESA CARLONI ANDREUCCI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p>(È approvato).</p>			

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

**Seguito della discussione, del disegno di legge: Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (Approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera e modificato dalle Commissioni riunite IX e XII del Senato) (959-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele », già approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera nella seduta del 27 novembre 1980 e modificato dalle Commissioni riunite IX e XII del Senato della Repubblica nella seduta del 12 novembre 1981.

Ricordo ai colleghi della Commissione che nell'ultima seduta la discussione del disegno di legge era stata sospesa al sesto comma dell'articolo 4.

Gli onorevoli Pastore, Calonaci e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

*Ripristinare il sesto comma dell'articolo 4.*

ALDO PASTORE. A nome del gruppo comunista ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Le Commissioni riunite IX e XII del Senato hanno soppresso il sesto comma. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, s'intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro

dell'industria, commercio ed artigianato, saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del *miele per pasticceria*, del *miele per l'industria*, del *miele di brughiera* possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento, fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 2, punti 1), 3), 4), 5) e 6).

Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal precedente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2 milioni.

Le Commissioni riunite IX e XII del Senato lo hanno così modificato:

ART. 5.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del *miele per pasticceria*, del *miele per l'industria*, del *miele di calluna* e *miele di arbutus* possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento, fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 2, punti 1), 3), 4), 5) e 6).

Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal precedente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2 milioni.

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 5 del testo del Senato con i seguenti:*

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del *miele per pasticceria*, del *miele per l'industria*, del *miele di Calluna* e *miele di arbutus* possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

Per « miele per pasticceria » e per « miele per l'industria » si intende il miele che, pur essendo idoneo al consumo umano, non corrisponda ai requisiti di cui al precedente articolo 4, quarto comma, lettere a), b) e c) ovvero abbia un indice diastatico o un tenore di idrossimetilfurfurale non conformi alle caratteristiche di cui al precedente articolo 2, secondo comma, punto 7, lettere a) e b).

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione con l'avvertenza che l'eventuale sua approvazione comporterà una modifica formale al secondo comma dell'articolo 5 nel testo approvato dal Senato, ove le parole « dal precedente comma » devono leggersi « dal precedente primo comma ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

#### ART. 6.

Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo.

L'uso della denominazione « miele », salvo quanto prescritto dai commi seguenti, è consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo.

Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione « miele » o una delle denominazioni specifiche, previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il « miele in favo » ed il « miele con pezzi di favo » nonché il « miele per pasticceria », il « miele per l'industria » ed il « miele di brughiera » devono essere designati come tali;

b) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore o del confezionatore, oppure di un venditore residente all'interno della Comunità economica europea.

La denominazione « miele » o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 può essere completata tra l'altro da:

1) un'indicazione inerente all'origine florale o vegetale, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;

2) un nome regionale, territoriale o topografico se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;

3) l'indicazione « vergine integrale » quando il prodotto non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e mantenga inalterati i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni o sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di confezionamento ed alla data di scadenza. Qualora il miele sia stato sottoposto a trattamento termico superiore a 45° C la denominazione « miele » deve essere accompagnata dall'indicazione « pastorizzato » da apporsi sulle confezioni o sull'etichetta.

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia

commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere *b*) e *c*), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.

L'indicazione di cui al terzo comma, lettera *a*), deve figurare in lingua italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Le Commissioni riunite IX e XII del Senato lo hanno così modificato:

#### ART. 6.

Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo.

L'uso della denominazione « miele », salvo quanto prescritto dai commi seguenti, è consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo.

Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

*a*) la denominazione « miele » o una delle denominazioni specifiche, previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il « miele in favo » ed il « miele con pezzi di favo » nonché il « miele per pasticceria », il « miele per l'industria » ed il « miele di brughiera » devono essere designati come tali;

*b*) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;

*c*) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore o del confezionatore, oppure di un venditore residente all'interno della Comunità economica europea;

*d*) l'anno di produzione.

La denominazione « miele » o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 può essere completata tra l'altro da:

1) un'indicazione inerente all'origine botanica, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;

2) un nome regionale, territoriale o topografico se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;

3) l'indicazione « vergine integrale », quando il prodotto non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e mantenga inalterati i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni o sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza. Qualora il miele sia stato sottoposto a trattamento termico superiore a 40° C la denominazione « miele » deve essere accompagnata dalla indicazione « per uso industriale » da apporsi sulle confezioni o sull'etichetta.

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere *b*) e *c*), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento. In tal caso deve essere allegato e contenuto nell'interno della confezione un campione in recipiente con le indicazioni di cui al terzo comma del presente articolo.

L'indicazione di cui al terzo comma, lettera *a*), deve figurare in lingua italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

L'onorevole Aldo Pastore ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il punto d) del terzo comma dell'articolo 6 aggiungere le seguenti parole: e l'anno di scadenza. Il miele di cui sia scaduta la validità può essere utilizzato soltanto nell'industria o in pasticceria.*

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Mi sembra che la dizione sia in contrasto con la direttiva CEE ma, al di là di questa considerazione, esistono già norme comunitarie sulla etichettatura dei prodotti alimentari, con riguardo anche alla data di produzione e di scadenza.

ALDO PASTORE. Insisto per la votazione del mio emendamento per una ragione tecnica. Gli esperti che abbiamo ascoltato ci hanno detto che il miele, quando viene sottoposto a riscaldamento, subisce un processo simile a quello di invecchiamento, con lo stesso risultato di degradamento biologico della sostanza. Appare quindi opportuno che, accanto alla precisazione riguardante la classificazione, sia fatto esplicito riferimento al trattamento termico.

VASCO CALONACI. Vorrei aggiungere alle considerazioni avanzate dall'onorevole Seppia che per il miele vergine integrale abbiamo già stabilito che deve essere esplicitata la data di confezionamento e quella di scadenza. Con l'emendamento si potrebbe ingenerare una certa confusione e forse una situazione di disparità se non imponiamo che sia scritto anche per gli altri tipi di miele.

Vorrei inoltre rilevare che nella Germania Federale, a proposito del contrasto eventuale con la direttiva CEE, è stata stabilita una dizione analoga; in sostanza si stabilisce che il miele non può essere conservato per un tempo superiore a due anni.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Proprio perché per il miele vergine integrale c'è la dizione della data di scadenza e trovandoci a dover esaminare la normativa generale sulle etichettature in recepimento alle direttive CEE, potremo risolvere questo problema rinviando alla normativa CEE per la data di scadenza, quindi stabilendo che i criteri in base ai quali si potrà definire la data di scadenza dovranno essere unitari ed uniformi.

In base a queste considerazioni ritengo che l'emendamento possa essere ritirato. Al tempo stesso auspico la presentazione di un emendamento aggiuntivo al quarto comma, in cui si stabilisca che la regolamentazione della data di scadenza deve essere fatta con riferimento alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie.

ALDO PASTORE. Apprezzo le argomentazioni dell'onorevole Seppia, ma la formulazione dell'articolo da lui prospettata ci sembra che lasci ampio spazio di ambiguità e incertezza.

Vorrei poi chiedere al relatore ed al rappresentante del Governo, poiché per il miele vergine integrale deve essere contenuta nell'etichetta la data di produzione e quella di scadenza, cosa succede di questo miele dopo la scadenza.

A nostro avviso può essere utilizzato nell'industria o in pasticceria e quindi riteniamo opportuno l'emendamento da noi presentato, che non accettiamo di ritirare.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Si troverà il modo di utilizzarlo, non lo dobbiamo dire noi. Confermo, pertanto, il mio parere contrario all'emendamento.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Pastore, di cui chiede il ritiro per le ragioni già esposte dal relatore. Si verrebbe infatti a creare una frastagliatura nei confronti degli altri prodotti, anche perché la scadenza dipende dalle caratteristiche e dalle modalità di confezionamento, caratteristi-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

che che necessitano di una disciplina omogenea. Inoltre con la dizione proposta nell'emendamento si creerebbe una discriminazione tra il miele prodotto in Italia e quello comunitario, che potrà circolare anche senza etichetta contenente la data di produzione e quella di scadenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pastore, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il punto d) del testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo al punto 1) nel testo approvato dal Senato.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Sono favorevole alle modifiche del Senato.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 1) del quarto comma dell'articolo 6 come modificato dal Senato.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 3) del quarto comma del testo del Senato con il seguente:*

3) l'indicazione « vergine integrale » per il prodotto di origine nazionale quando non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possieda i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo articolo 7. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza.

L'onorevole Aldo Pastore ha presentato il seguente emendamento: *Al punto*

3) dell'articolo 6, nel testo del Senato, sostituire le parole: « per uso industriale », con la seguente: « riscaldato ».

Avverto gli onorevoli colleghi che la eventuale approvazione dell'emendamento presentato dal relatore precluderebbe la votazione dell'emendamento Pastore.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

ALDO PASTORE. Torniamo sulla questione del riscaldamento, premettendo che concordiamo con il criterio dal quale sono partiti i senatori per superare la dizione « pastorizzazione », dizione che effettivamente potrebbe prestarsi a degli equivoci avendo ormai assunto un significato positivo agli occhi dei consumatori, mentre le parole « per uso industriale » non rendono sufficientemente la idea di un miele che viene dopo il miele vergine integrale, e che pertanto è un miele di secondo livello. Inoltre una distinzione tra i due tipi di miele ci deve essere, per evitare che il miele riscaldato possa essere venduto come miele vergine integrale.

Inoltre, a proposito di miele riscaldato, occorre tener presente che probabilmente oggi in Italia non esiste un metodo di analisi che consenta di accertare al 100 per cento il livello di riscaldamento, mentre esistono metodi che consentono di stabilire se un miele è invecchiato oppure se è stato riscaldato.

Per quanto riguarda gli altri paesi della Comunità, da uno studio dell'Istituto nazionale dell'agricoltura di Bologna e della Federazione apicoltori italiani risulta che in Austria il miele riscaldato o fermentato viene usato soltanto in pasticceria o per l'alimentazione delle api, e che la stessa cosa avviene nella Repubblica Federale tedesca: il miele fermentato o riscaldato non può essere destinato al consumatore. La Francia addirittura non ammette il riscaldamento, mentre la Spagna ammette il surriscaldamento, però la cosa deve risultare esplicitamente dall'etichetta. In Argenti-

## VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

na il riscaldamento è consentito fino a 70 gradi. Gli altri paesi, pertanto, ammettono il riscaldamento ed anche il surriscaldamento fino a 70 gradi, però la maggior parte di essi non immettono tale tipo di miele al consumo diretto; la questione è quindi senz'altro di rilievo, e comunque siccome a me sembra che il miele riscaldato sia sempre inferiore rispetto al miele vergine integrale, ritengo che il consumatore debba essere di ciò informato, per cui insisto affinché si operi anche questa distinzione.

È questo il motivo che mi ha spinto a presentare l'emendamento in esame.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Quanto diceva poc'anzi il collega Calonaci ci trova completamente consenzienti. È certo che se le procedure ce lo avessero consentito questo provvedimento avrebbe avuto una sistematica diversa e sicuramente più chiara. All'articolo 5 abbiamo approvato la dizione « miele per pasticceria e miele per industria » e ora con l'articolo 6 ci troviamo di fronte alla dizione « miele vergine ». Facciamo pure tutte le distinzioni più opportune in relazione al trattamento subito dal miele, ma io credo che nella legge non si debbano specificare le caratteristiche e le metodiche di analisi e di distinzione, le quali, essendo puramente tecniche, sono soggette a continue variazioni; per cui tale specificazione va affidata a provvedimenti di carattere amministrativo.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo del punto 3) del testo del Senato.

(È approvato).

Si intende pertanto precluso l'emendamento Pastore.

Il relatore, onorevole Mauro Seppia, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quinto comma dell'articolo 6 del testo del Senato con i seguenti:*

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari

o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere b) e c), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.

Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza per vendere il miele di cui al precedente comma nonché di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

## ART. 7.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste e con il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualità di miele nazionale.

Le Commissioni riunite IX e XII del Senato lo hanno così modificato:

## ART. 7.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualità di miele nazionale.

Pongo in votazione il testo dell'articolo 7 approvato dal Senato.

(È approvato).

I restanti articoli 8 e 9 non sono stati modificati.

ALDO PASTORE. A nome del gruppo comunista, mi rimetto a quanto ho avuto già modo di dichiarare nel corso della discussione del provvedimento in prima lettura.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele » (Approvato dalla XIV Commissione permanente della Camera e modificato dalle Commissioni riunite IX e XII del Senato) (959-B):

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Armella, Armellin, Calonaci, Carloni, Di Giovanni, Fabbri Orlando, Ga-

ravaglia, Giovagnoli, La Rocca, Lussignoli, Menziani, Olcese, Palopoli, Pastore, Rubino, Sandomenico, Seppia, Tagliabue, Tessari Giangiacomo, Trotta, Urso Giacinto, Ventre.

**Discussione del disegno di legge: Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, non convertiti in legge, in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica (3148).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, non convertiti in legge, in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica ».

Il relatore, onorevole Francesco Lussignoli, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Penso che il contenuto del disegno di legge in discussione sia condiviso da tutti i colleghi della Commissione dal momento che si tratta della regolamentazione dei rapporti giuridici sorti in base ai decreti-legge del 26 novembre 1981, n. 680, e del 25 gennaio 1982, n. 15, non convertiti in legge.

Nel merito di quei decreti ci siamo soffermati a lungo e perciò non credo che sia necessario riparlarne, anche perché il provvedimento al nostro esame non ha che l'obiettivo di regolarizzare gli effetti giuridici di quei decreti non convertiti.

Ieri il collega Armella ha avuto modo di ricordare più volte l'articolo 77 della Costituzione, che appunto prevede la possibilità di regolarizzare i rapporti giuridici derivanti da decreti poi non convertiti. In ottemperanza al disposto costituzionale, l'articolo 1 del disegno di legge recita: « Gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge 26 novembre

## VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, e i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli stessi decreti restano validi ed efficaci ».

Non mi sembra che il testo si possa prestare ad interpretazioni ambigue e quindi invito la Commissione ad esprimere un voto favorevole sul provvedimento, ricordando che gli altri due articoli concernono soprattutto aspetti tecnici di collegamento tra il periodo della validità dei decreti e i 120 giorni che dovrebbero trascorrere per la riattivazione della legge n. 484.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIANGIACOMO TESSARI. Questo disegno di legge rappresenta un atto dovuto nel senso che regolamenta i rapporti giuridici intervenuti nel periodo di validità dei decreti ed a mio avviso è opportuno. Desidero solo rilevare che sarebbe però utile ricercare una formulazione meno ambigua, che specificasse in modo più completo la validità degli effetti del decreto. L'attuale formulazione dell'articolo 1, infatti, non tiene conto delle modifiche intervenute con l'approvazione della legge finanziaria e vorrei quanto meno un chiarimento da parte del relatore o del rappresentante del Governo circa la fondatezza delle mie perplessità.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, credo che vada evidenziato il fatto che il Governo ha accolto, all'articolo 3, una formulazione proposta nella legge finanziaria per la automatizzazione della lettura delle fustelle attraverso dei meccanismi che non solo potranno migliorare le condizioni di lavoro dei farmacisti, ma consentiranno anche di avere in termini rapidi le valutazioni statistiche della spesa farmaceutica.

Il provvedimento, come dicevo prima, si rende necessario; questo non vuol dire che sia anche giusto, perché trae la sua origine da una serie di norme, poi decadute, che tendevano a creare condizioni di aggravio della spesa farmaceutica dei

cittadini, aggravio che non verrà rimborsato. Non possiamo quindi sottacere che questo disegno di legge, ora come ora indispensabile, di fatto è il frutto degli errori e delle incertezze del Governo. Pertanto, pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo sulla sua opportunità, ci asterremo dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO LUSSIGNOLI, *Relatore*. Vorrei rispondere all'onorevole Tessari rilevando che le sue perplessità dovrebbero svanire leggendo proprio il testo dell'articolo 1, in quanto soggetto di questo articolo sono gli atti ed i provvedimenti strettamente legati al periodo di validità del testo del decreto. Dal momento in cui, per la decorrenza dei termini, i decreti sono scaduti, non è possibile che la validità possa proseguire oltre detto periodo.

PRESIDENTE. Mi pare che tutto ciò legghi in maniera perfetta con l'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. La mancata conversione in legge di un decreto-legge fa sì che esso non sia mai esistito, *ex tunc*, però con la sua entrata in vigore esso ha fatto sorgere dei rapporti giuridici che devono essere salvaguardati.

Le perplessità manifestate in ordine all'articolo 1 credo che non abbiano motivo di esistere, perché quando si parla di atti, provvedimenti e rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dei decreti, è chiaro che ci si riferisce al momento in cui i decreti stessi erano in vigore, e che sono pertanto solamente quelli i rapporti giuridici che devono essere regolati.

Il Governo auspica pertanto che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presen-

## VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

tati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

Gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, e i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli stessi decreti restano validi ed efficaci.

(È approvato).

## ART. 2.

Le quote di partecipazioni degli assistiti alla spesa farmaceutica previste dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

Dal 4 febbraio 1982 le confezioni di specialità medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non conformi al disposto del comma precedente. Durante tale periodo il farmacista è tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'articolo 2 della citata legge 5 agosto 1978, n. 484.

Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alla quota di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui al primo comma.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Ministro della sanità, al fine di assicurare un più rigoroso controllo della spesa farmaceutica, è autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per

l'impiego nelle confezioni di specialità medicinali di fustelle a lettura automatica.

(È approvato).

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

GIANGIACOMO TESSARI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, non convertiti in legge, in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica» (3148).

Presenti . . . . .	23
Votanti . . . . .	13
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	7
Voti favorevoli . . . . .	13
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

---

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1982

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Allocca, Armella, Armellin, Garavaglia,  
La Rocca, Lussignoli, Menziani, Olcese,  
Rubino, Seppia, Trotta, Urso Giacinto,  
Ventre.

*Si sono astenuti:*

Calonaci, Carloni, Di Giovanni, Fabbri  
Orlando, Giovagnoli, Palopoli, Pastore,

Sandomenico, Tagliabue, Tessari Giangi-  
como.

**La seduta termina alle 11,20.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO